CONVENZIONE QUADRO

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO CASA ITALIA, con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51, C.A.P. 00184, C.F. 80188230587 (di seguito, Dipartimento "Casa Italia"), legalmente rappresentato dal Cons. Luigi Ferrara, in qualità di Capo del Dipartimento, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata;

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "***INVITALIA***"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministrazione Delegato *pro tempore*;

(Dipartimento "Casa Italia" e INVITALIA, di seguito, congiuntamente le "***Parti***"):

VISTO

a) la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede, all'articolo 11, per l'Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedimentali (cioè accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;

c) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

d) il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "***MEF***") ed organismo di diritto pubblico;

e) in particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

f) la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;

g) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito "***MIMIT***") del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;

h) l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

i) l'art. 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;

j) l'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al relativo comma 12 individua INVITALIA quale "*società in house dello Stato*";

k) il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

l) la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con soggetti terzi;

m) il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

n) specificamente, l'articolo 10, comma 1, del suddetto Decreto Legge n. 77/2021 che prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli

investimenti pubblici, in particolare, oltre a quelli previsti dal PNRR, anche gli interventi previsti dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5;

o) l'articolo 10, comma 2, del Decreto-Legge n. 77/2021, ai sensi del quale l'attività di supporto tecnico-operativo copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

p) l'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2021, per effetto del quale la valutazione della congruità economica dell'offerta, che l'Amministrazione è tenuta a svolgere rispetto all'offerta pervenuta dalla società in house che presta il supporto tecnico-operativo, ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;

q) la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (di seguito, "Direttiva Concessioni") e la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (di seguito, "Direttiva Appalti");

r) il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito, "**Codice dei Contratti Pubblici**"), come modificato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

s) l'articolo 3 del Codice dei Contratti Pubblici, che introduce il principio dell'accesso al mercato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire agli operatori economici, secondo le modalità indicate dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità;

t) l'articolo 7 del Codice dei Contratti Pubblici rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" che, al comma, 1 prevede che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea";

u) il medesimo articolo 7, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3";

v) lo stesso comma 2, prevede altresì che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento 3 di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della

prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche", e che "in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

w) l'articolo 23 del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, "riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2";

x) l'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

y) l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

z) l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all'articolo 1, comma 1, lettera i), definisce «*centrale di committenza*», una "stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";

aa) l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici, che, all'articolo 3, comma 1, lettera z), definisce «*attività di committenza ausiliaria*» "le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata";

bb) l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all'articolo 3, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1, definisce «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

cc) l'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, tra i quali le

attività che possono essere svolte per le stazioni appaltanti qualificate;

dd) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, così come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, di modifica e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale, all'articolo 12-bis, è stato istituito il Dipartimento "Casa Italia" e ne sono definite le attribuzioni;

ee) il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 23 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2023 al numero 3186, con il quale è stata ridefinita 3 l'organizzazione interna del Dipartimento in conformità alle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative alle strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l'informazione e l'editoria";

ff) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l'incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

gg) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023 con il quale è stata disposta l'istituzione nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri del centro di responsabilità – C.D.R. 2 "Casa Italia";

hh) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, registrato con visto dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del 30 marzo 2023 n. 1182/23, con il quale al Cons. Ferrara sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del C.D.R. 2 "Casa Italia";

ii) l'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che attribuisce al Dipartimento "Casa Italia" le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile;

CONSIDERATO CHE

1. INVITALIA è società in house a tutte le Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio, come previsto dall'articolo 33, comma 12, del decreto-legge n. 133/2014 summenzionato, ed altresì attestato dalla Delibera n. 484 del 30 maggio 2018, con cui ANAC ha disposto l'iscrizione di tutte le Amministrazioni centrali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016, ancorché detto elenco sia stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2023;

2. l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di INVITALIA stabilisce che "oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della

normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";

3. per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

   1) Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

   2) con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per |'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

   3) con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per |'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

   4) Invitalia S.p.A. è controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del D.Lgs. n. 1/1999, che ha previsto il riordino degli enti di promozione economica. La società opera come strumento pubblico per lo sviluppo e la coesione.

4. la nota prot. Invitalia. n. 0379444 del 17 novembre 2025, con la quale Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2022-2024 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

5. che il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 00245508 del 18 novembre 2025, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2022-2024 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 97,60%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

6. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'articolo 1, comma 3, lettera q), che l'amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ed ora dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (comma abrogato dall'articolo 226, comma 3, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici);

7. l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

8. l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione;

9. l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente";

10. l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;

11. l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;

12. INVITALIA, oltre ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all'elenco di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l'ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;

13. nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui all'Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);

14. INVITALIA esercita le Attività di Committenza, utilizzando direttamente la propria Piattaforma InGate per lo svolgimento interamente telematico delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (di

seguito, la “Piattaforma"), certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici;

15. il Dipartimento “Casa Italia” opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio;

16. il Dipartimento “Casa Italia” in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa e la messa in sicurezza del suolo opera in coordinamento con le Amministrazioni competenti in materia (di seguito “Stazioni Appaltanti”) le quali potranno richiedere, per le relative procedure di affidamento, di potersi avvalere dei servizi di centrale di committenza qualificata di INVITALIA;

17. il Dipartimento “Casa Italia”, con nota prot. n. 0001350-P del 29 aprile 2025, al fine di accelerare l’attuazione dei programmi di investimento di competenza, ha manifestato l’interesse di avvalersi di INVITALIA, in conformità con le previsioni della normativa vigente applicabile, per attività di supporto tecnico-operativo nonché per i servizi di centrale di committenza per l’indizione e gestione, per conto delle Stazioni Appaltanti, delle procedure d’appalto funzionali alla realizzazione degli interventi;

18. INVITALIA, con nota prot. 0158577 del 14 maggio 2025 ha confermato la piena disponibilità ad operare in qualità di Centrale di Committenza e a fornire il supporto tecnico operativo richiesto al Dipartimento “Casa Italia”;

19. INVITALIA, da ultimo con comunicazione dell’11 novembre 2025, acquisita, in pari data, al protocollo del Dipartimento “Casa Italia” n. 0003651-A, ha conseguentemente trasmesso la propria proposta di offerta tecnico economica unitamente alla bozza di Convenzione Quadro e relativo primo Piano Esecutivo delle attività avente ad oggetto attività di supporto tecnico-operativo;

20. il Dipartimento “Casa Italia” ha valutato positivamente l’offerta tecnico-economica trasmessa da INVITALIA, dando riscontro con nota prot. n. 0003754 del 20 novembre 2025 e, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha proceduto a valutare preventivamente la congruità economica del ricorso all’*in house providing*.

Le Parti hanno manifestato accordo sulla necessità di dover disciplinare le modalità di collaborazione e il contenuto della medesima in una Convenzione Quadro;

Tutto ciò visto e considerato

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse, intendono disciplinare, con la presente Convenzione Quadro (di seguito, “***Convenzione***”), i termini e le modalità con le quali INVITALIA fornisce le attività di supporto tecnico-operativo e di Centrale di Committenza in conformità altresì con quanto previsto dalla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018.

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – Oggetto

1. Con la presente Convenzione le Parti disciplinano, al fine di accelerare l'attuazione di taluni interventi di competenza del Dipartimento "Casa Italia", le modalità con le quali INVITALIA fornisce le attività di supporto tecnico-operativo anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e le attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 62, commi 7 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché all'articolo 1, comma 1, lett. i), e articolo 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici (nei limiti e nel rispetto della norma di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012 n. 135).

2. Più in particolare e su specifica richiesta del Dipartimento "Casa Italia":

   (a) INVITALIA potrà fornire supporto tecnico operativo al Dipartimento per la selezione, la gestione e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi di finanziamento di competenza;

   (b) INVITALIA potrà svolgere, per conto di ciascuna Stazione Appaltante competente per intervento di riferimento, attività di centralizzazione delle committenze, ai sensi dell'articolo 62, comma 7, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, ossia: predisporre, indire, gestire ed aggiudicare le procedure di gara volte all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e/o forniture, fermo restando che il contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA verrà stipulato direttamente tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso;

   (c) INVITALIA potrà svolgere altresì, in favore di ciascuna Stazione Appaltante, le c.d. "attività di committenza ausiliaria" ai sensi dell'articolo 62, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, ossia prestare supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme:

      I. della messa a disposizione di infrastrutture tecniche per l'aggiudicazione di contratti pubblici;

      II. della consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di gara;

      III. della preparazione e della gestione, in nome e per conto della Stazione Appaltante delle procedure di gara.

3. Lo svolgimento delle attività da parte di INVITALIA, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, comporta che tutte le procedure di aggiudicazione siano svolte mediante una piattaforma telematica di cui la stessa INVITALIA si è dotata (di seguito, la "***Piattaforma***"), certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, in grado di gestire in modalità

telematica sia i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale.

ART. 3 – Piani Esecutivi delle Attività.

1. Il Dipartimento "Casa Italia" conviene con INVITALIA che quest'ultima sia attivata per quanto individuato specificamente nel "*Piano Esecutivo delle Attività*" quivi allegato *sub* ***Allegato 1*** (di seguito, "***PEA***"). Con riferimento alle specifiche attività di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. b) e c), il PEA verrà redatto sulla base del fabbisogno manifestato al Dipartimento "Casa Italia" dalle Stazioni Appaltanti competenti per intervento di riferimento. Nel PEA sono descritti sinteticamente i profili professionali, secondo i livelli contrattuali, che comporranno il gruppo di lavoro (di seguito, il "***Gruppo di Lavoro***") messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 descritte specificamente nel PEA medesimo.

2. Successivamente, nel corso del periodo di validità della presente Convenzione, indicato al successivo articolo 12, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2, il Dipartimento "Casa Italia" potrà richiedere che INVITALIA fornisca ulteriori attività rispetto a quelle previste nel PEA di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, ferma restando la eventuale previa autorizzazione del MIMIT, qualora necessaria, in base a quanto individuato specificamente in un nuovo PEA (di seguito "***Nuovo PEA***") elaborato d'intesa fra le Parti.

3. Nel PEA di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione e in ogni eventuale Nuovo PEA saranno espressamente indicate la stima di massima dei costi preventivati per le attività previste a carico di INVITALIA.

4. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 5 della presente Convenzione, il Dipartimento "Casa Italia" e INVITALIA concordano che l'importo massimo previsto nel PEA o in ogni Nuovo PEA possa essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario o opportuno per l'effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi imprevisti ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 12 della presente Convenzione.

ART. 4 – Modalità di attivazione e funzionamento della Centrale di Committenza.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nel caso in cui nel PEA o in ogni Nuovo PEA sia previsto lo svolgimento di attività di Centrale di Committenza di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

2. Nel caso di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna Stazione Appaltante competente per intervento

di riferimento, previa comunicazione al Dipartimento "Casa Italia" ed entro i limiti e nel rispetto di quanto al riguardo stabilito nel disciplinare di finanziamento relativo al medesimo intervento, potrà attivare la Centrale di Committenza di INVITALIA attraverso specifico atto (di seguito, "Atto di Attivazione"), da predisporsi conformemente al modello allegato alla presente Convenzione sub ***Allegato 2*** avente ad oggetto le informazioni iniziali, necessarie ad INVITALIA per svolgere le attività che saranno ad essa richieste. L'Atto di Attivazione conterrà, tra l'altro, il nominativo e i recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici ed i relativi recapiti (di seguito, "RUP dell'ENTE ADERENTE"), il cronoprogramma dell'Intervento con specifica indicazione della copertura finanziaria, l'attività richiesta ad INVITALIA e il conferimento del mandato irrevocabile di pagamento al Dipartimento "Casa Italia" e sarà trasmesso, unitamente alla documentazione di cui al successivo paragrafo 3, contestualmente ad INVITALIA e al Dipartimento "Casa Italia".

3. Ogni Atto di Attivazione sarà altresì corredato dalle dichiarazioni di impegno di cui all'***Allegato 3***, nonché da un format di Accordo dedicato alle Stazioni Appaltanti nel loro ruolo di Titolari del trattamento dei dati personali per i casi di impiego relativi all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), che formalizza la nomina di INVITALIA a Responsabile per il trattamento dei dati per attività di Centrale di Committenza. Ciascun atto di Attivazione, le dichiarazioni di impegno a corredo e la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali costituiranno il disciplinare in essere tra la Stazione Appaltante ed INVITALIA per le attività da questa espletate in qualità di Centrale di Committenza. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la documentazione tecnica relativa all'Intervento di riferimento che verrà contestualmente consegnata dalla Stazione Appaltante ad INVITALIA.

4. INVITALIA, acquisiti eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell'Atto di Attivazione, provvederà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo a trasmettere alla Stazione Appaltante la propria accettazione, informando per conoscenza il Dipartimento "Casa Italia". La richiesta da parte di INVITALIA di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporterà la sospensione del predetto termine di 15 (quindici) giorni, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dalla Stazione Appaltante, gli elementi o informazioni richieste da INVITALIA.

5. L'accettazione di INVITALIA conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Progetto per la procedura di gara in questione (di seguito, il "RUP di INVITALIA"). INVITALIA procederà ad indicare altresì il Responsabile per la fase di affidamento della procedura d'appalto, individuato tra il proprio personale (di seguito, il "RF di INVITALIA").

6. L'Atto di Attivazione e la comunicazione di accettazione di tale Atto di Attivazione, dovranno essere sottoscritti con firma digitale (ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono, e trasmessi con le modalità di cui al successivo articolo 8.

7. INVITALIA si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della singola procedura di appalto da essa

gestita, di richiedere motivatamente alla Stazione Appaltante, a seconda della tipologia di intervento, di designare almeno un soggetto dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione che INVITALIA provvederà a nominare ai sensi dell'articolo 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici. La presidenza della Commissione giudicatrice sarà sempre riservata alla designazione e nomina da parte di INVITALIA.

8. Tutti gli oneri economici necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA saranno a carico del quadro economico dell'Intervento, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto all'appaltatore, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione alla realizzazione del contratto pubblico. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall'applicazione degli articoli 210 e 211 (accordi bonari), 212 (transazione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

9. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico del singolo contratto o affidamento strumentale alla realizzazione dell'intervento, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contributo all'ANAC dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese (i) per i membri delle Commissioni giudicatrici designati dalla Stazione Appaltante o comunque "esterni" rispetto ad INVITALIA (ossia non appartenenti al proprio personale), necessari per l'esame delle offerte da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per la verifica della congruità di offerte anomale, nonché (ii) in caso di nomina del Collegio Consultivo Tecnico, per il/i componente/i del Collegio Consultivo Tecnico e il Presidente, per quanto di spettanza della stazione appaltante.

10. Relativamente alle procedure di appalto, di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. b), della presente Convenzione, INVITALIA, una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura svolta, rimetterà alla Stazione Appaltante, copia integrale del fascicolo relativo alla procedura, inclusi i relativi verbali, informando per conoscenza il Dipartimento "Casa Italia". Con la consegna del fascicolo di gara, le attività di INVITALIA relative alla procedura di appalto si considereranno concluse ed espletate.

11. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferente alle procedure di appalto di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. b), della presente Convenzione, la gestione del contenzioso rimarrà di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, fermo restando l'obbligo di informare adeguatamente il Dipartimento "Casa Italia" e la singola Stazione Appaltante di riferimento, ma, qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti o documenti trasmessi dalla singola Stazione Appaltante, quest'ultima ed INVITALIA provvederanno, ognuno per la parte di competenza, alla rispettiva difesa, eventualmente coordinata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

12. In qualunque ipotesi di richieste risarcitorie di terzi, per eventuali illegittimità o illiceità, accertate

anche in via non giudiziale, inerenti alle procedure di appalto di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. b), della presente Convenzione, la relativa liquidazione è imputata ai pertinenti quadri economici degli interventi o ai relativi finanziamenti nei limiti degli stessi alla data dell'accertamento. INVITALIA resta comunque direttamente responsabile, nei limiti del danno erariale, nei confronti della Stazione Appaltante per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di quest'ultima.

13. Nel caso in cui, durante la singola procedura di appalto, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta procedura ad escutere la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme incassate saranno riversate tempestivamente da INVITALIA alla Stazione Appaltante.

ART. 5 – Risorse finanziarie.

1. Le risorse finanziarie che saranno riconosciute dal Dipartimento "Casa Italia" a INVITALIA per le attività previste dal PEA di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, nel limite dell'importo massimo stimato indicato nel medesimo PEA, troveranno copertura finanziaria a valere sulle risorse destinate e gestite dal Dipartimento "Casa Italia".

2. INVITALIA comunicherà tempestivamente al Dipartimento "Casa Italia" incarichi legali conferiti per eventuali contenziosi, conseguenti alle attività da essa svolte, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi della presente Convenzione. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1 del presente articolo 5, il Dipartimento "Casa Italia" riconosce ad INVITALIA un rimborso per eventuali spese legali in caso di contenziosi, anche non giudiziali, nel limite di € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, per singolo giudizio, cautelare o di merito, connesso alle procedure di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. b), eventualmente instaurato. Al termine del rapporto convenzionale, INVITALIA trasmetterà al Dipartimento "Casa Italia" la documentazione attestante gli eventuali incarichi conferiti a consulenti legali e l'importo relativo alle consulenze prestate. Per tutte le consulenze e gli incarichi, di cui al presente paragrafo, compresi i relativi oneri accessori, il Dipartimento "Casa Italia" riconoscerà ad INVITALIA il rimborso delle spese da essa sostenute e rendicontate ai sensi del successivo articolo 6 della presente Convenzione.

ART. 6 – Modalità di rendicontazione.

1. La definizione di dettaglio di tutte le procedure di rendicontazione relative alle attività in oggetto è demandata al "Disciplinare per la rendicontazione dei costi" e relativa documentazione acclusa, di cui all'***Allegato 4*** alla presente Convenzione.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere h), i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verranno riconosciuti entro il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, i costi

effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, determinati ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021.

3. Le attività svolte da INVITALIA ai sensi del precedente articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione, saranno da questa rendicontate al Dipartimento "Casa Italia", mediante presentazione di un documento di "Rendicontazione delle spese", corredato da una relazione che darà conto dello stato di avanzamento delle attività svolte da INVITALIA su base semestrale. La "Rendicontazione delle spese" e la relazione a corredo saranno trasmesse da INVITALIA, con le modalità di cui al successivo articolo 8 della presente Convenzione, entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione.

4. Con specifico riferimento alle sole attività svolte da INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza, di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. b) e c), il Dipartimento "Casa Italia" trasmetterà alle Stazioni Appaltanti interessate la "Rendicontazione delle spese" e la relazione a corredo ricevuta da INVITALIA ai fini della previa asseverazione dei contenuti ad opera delle Stazioni Appaltanti medesime.

5. INVITALIA, a fronte delle attività realizzate e previa valutazione positiva da parte del Dipartimento "Casa Italia" della "Rendicontazione delle spese" da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla relativa trasmissione da parte di INVITALIA, potrà emettere fatture a valere sulle risorse disponibili di cui al precedente articolo 5 della presente Convenzione. Le fatture saranno emesse elettronicamente con codice univoco IPA, fornito dal Dipartimento "Casa Italia".

6. Il Dipartimento "Casa Italia" provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato, in via non esclusiva, i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA al Dipartimento "Casa Italia" con le modalità di cui al successivo articolo 8 della presente Convenzione.

ART. 7 – Responsabilità delle parti

1. INVITALIA non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e fermo restando che per "colpa grave" le Parti intendono la condotta rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Il Dipartimento "Casa Italia" si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione utile propedeutica alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. a) e ogni ulteriore dato o informazioni in suo possesso funzionali all'espletamento delle attività da parte di INVITALIA.

3. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

ART. 8 - Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:

   - il Referente per il Dipartimento "Casa Italia" è: il Coordinatore dell'Ufficio per l'integrazione dei dati, il coordinamento e la gestione di progetti specifici, Cons. Michele Maria Giovanni D'Ercole

     PEC: casaitalia@pec.governo.it

     E-mail: segreteriacasaitalia@governo.it

     Tel.: 06- 6779 1/ 06- 6779 5999

   - il Referente per INVITALIA è: il Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici, avv. Giovanni Portaluri

     PEC : investimentipubblici@postacert.invitalia.it

     E-mail : gportaluri@invitalia.it

     Tel.: 06-421601

   L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dai relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 9 – La tutela dei dati personali

1. INVITALIA e il Dipartimento "Casa Italia" si impegnano reciprocamente, ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Il Dipartimento "Casa Italia", per le attività che delega a INVITALIA in forza della presente Convenzione, individua INVITALIA medesima quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'***Allegato 5***, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale ad accettazione della nomina. Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, di aver adottato sia un Sistema di gestione della privacy sia misure tecniche e organizzative adeguate, tali da garantire che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

3. Con specifico riferimento alle sole attività svolte da INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi del precedente articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), ciascuna Stazione Appaltante in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, dovrà sottoscrivere e trasmettere altresì il format di Accordo di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, concernente il conferimento ad INVITALIA dell'incarico di Responsabile del trattamento, relativamente alle specifiche attività alla stessa delegate. Tale nomina si considererà sin d'ora accettata da INVITALIA nei termini e condizioni di cui al predetto format di Accordo.

ART. 10 – Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 12 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche

1. La presente Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2028, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto tra le Parti e acquisisce efficacia a decorrere dall'esito positivo dei controlli da parte dei competenti organi.

2. Alla data del 31 dicembre 2028 le attività in corso di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione, saranno sospese, salvo motivata comunicazione contraria del Dipartimento "Casa Italia", ricevuta da INVITALIA prima della suddetta data unitamente alla richiesta di proroga della Convenzione. Al verificarsi di tale ultima circostanza, le Parti potranno specificare la data della nuova durata della Convenzione attraverso le modalità di cui al precedente articolo 8.

3. Il Dipartimento "Casa Italia" può recedere *ad nutum* in qualunque momento e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso dalla presente Convenzione da parte del Dipartimento "Casa Italia" comporterà, con specifico riferimento alle attività di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. b), la revoca in autotutela delle Procedure che fossero in corso.

4. INVITALIA potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, qualora, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da INVITALIA sarà comunicato, tramite posta elettronica certificata, al Dipartimento "Casa Italia" e avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.

5. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima e, in caso di risoluzione o di recesso saranno comunque riconosciute dal Dipartimento "Casa Italia" a INVITALIA le spese e i costi da essa sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, debitamente rendicontate. Saranno, altresì, riconosciute a INVITALIA le spese e i costi che, ancorché non ancora materialmente effettuati alla data indicata al periodo precedente, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, ferma restando la rendicontazione degli stessi allorché saranno sostenuti.

6. Al di fuori dell'ipotesi di risoluzione o recesso dalla presente Convenzione, nel caso in cui, in qualunque momento, le prestazioni relative a una o più procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lett. b), della presente Convenzione, dovessero essere andare deserte o, per eventi e circostanze non dipendenti o imputabili a INVITALIA, essere interrotte, alla stessa INVITALIA verranno riconosciute le spese e i costi sostenuti per l'espletamento di tali procedure sino alla data di cessazione delle attività come individuata da apposita relazione del RUP di INVITALIA all'uopo trasmessa al Dipartimento "Casa Italia" e alla Stazione Appaltante interessata. A tal fine, INVITALIA rendiconterà i costi sostenuti, nonché le spese che risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, ancorché non materialmente effettuate alla data sopra indicata.

7. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 13 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 14 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Codice Etico di INVITALIA.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviano inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 15 – Obblighi di pubblicazione

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti.

ART. 16 - Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, INVITALIA dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione

della presente Convenzione, a soggetti appartenenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la Presidenza del Consiglio dei ministri per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

***

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

ALLEGATI

Allegato 1: Piano Esecutivo delle Attività

Allegato 2: Format di Atto di Attivazione

Allegato 3: Format Dichiarazioni di Impegno

Allegato 4: Disciplinare per la rendicontazione dei costi

Allegato 5: Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO "CASA ITALIA"

Capo del Dipartimento

Cons. Luigi Ferrara *Luigi Ferrara*

Documento sottoscritto con firma digitale da Luigi Ferrara, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

Amministratore Delegato

Dott. Bernardo Mattarella

Documento sottoscritto con firma digitale da Bernardo Mattarella, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Bernardo Mattarella
AGENZIA NAZ ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO IMPRESA SPA
Amministratore Delegato
24.11.2025 10:09:47
GMT+01:00

ALLEGATO 1: PIANO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ

Sommario

1. Premessa 21
2. Attività richieste a Invitalia 22
3. Gruppo di Lavoro 23
4. Risorse finanziarie 25
5. Cronoprogramma 28

1. Premessa

Il Dipartimento “Casa Italia” è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2017, così come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, di modifica e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “*Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”.

Il Dipartimento “Casa Italia” opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse a interventi di ricostruzione, prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico presso i territori colpiti da eventi calamitosi.

Esso, inoltre, si occupa di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare strumenti, anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane, nonché del patrimonio edilizio nazionale.

Nell’ambito delle attività di competenza, al fine di accelerare l’attuazione delle iniziative in materia di riduzione del rischio sismico già assunte e da assumere ulteriormente, il Dipartimento “Casa Italia” ha formulato la richiesta di supporto trasmessa ad INVITALIA, con nota prot. n. 0001350-P del 29 aprile 2025. L’attività di supporto tecnico-operativo richiesta si sostanzia nel sostegno alla definizione, all’avvio, all’attuazione e al monitoraggio degli interventi, al fine di accelerare l’attuazione delle citate iniziative di competenza del Dipartimento medesimo.

INVITALIA con nota prot. n. 158577 del 14 maggio 2025, ha riscontrato positivamente la citata richiesta di collaborazione confermando la propria disponibilità ad affiancare il Dipartimento “Casa Italia” per le iniziative di competenza.

A seguito delle interlocuzioni tecniche avviate con il Dipartimento “Casa Italia”, sono stati definiti i contenuti del presente PEA che avrà ad oggetto attività di supporto tecnico-operativo così come previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lett. a), della Convenzione”.

2. Attività richieste a Invitalia

INVITALIA nell'ambito del presente PEA svolgerà, in favore e per conto del Dipartimento "Casa Italia", attività di supporto tecnico-operativo per la gestione e il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di competenza del Dipartimento medesimo relativamente a misure di riduzione del rischio sismico.

In particolare, saranno svolte le seguenti attività:

- sistematizzazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito degli avvisi pubblici di competenza del Dipartimento al fine di supportare la valutazione e la selezione degli interventi;
- supporto giuridico amministrativo per la definizione di disciplinari, modelli e strumenti attuativi degli avvisi pubblici;
- analisi delle proposte progettuali e approfondimenti tecnici dedicati finalizzati alla raccolta delle informazioni utili alla elaborazione della strategia di gara più idonea per accelerare la realizzazione degli interventi;
- supporto nelle attività di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi di competenza nonché espletamento delle attività legate alla rendicontazione e al controllo dei giustificativi di spesa presentati dai beneficiari ai fini del rimborso.

3. Gruppo di Lavoro

Il team di lavoro di Invitalia per la realizzazione delle attività previste nel presente Piano è composto da molteplici figure professionali – sia interne che, in parte, esterne - con differenti background ed expertise, in coerenza con le numerose e differenziate attività da svolgere, la specificità dei temi trattati e le problematiche da affrontare; tali risorse svolgeranno le loro prestazioni, occupate sia a tempo pieno che part time a seconda delle effettive necessità.

In particolare, saranno coinvolte risorse esperte – sia di profilo junior che senior – con competenze prevalentemente tecnico-ingegneristiche, economiche, giuridiche e con pregresse esperienze nella gestione di programmi complessi.

Con riferimento alle figure professionali interne, per la realizzazione delle attività previste saranno impiegate figure professionali, secondo gli inquadramenti e i profili professionali del vigente CCNL INVITALIA.

Tabella 1 – Inquadramenti aziendali e profili professionali Invitalia

Livello professionale Invitalia ***(CCNL vigente dal 01.07.2024)***	**Descrizione profilo e competenze**
Dirigente	Risorse, con esperienza non inferiore a 10 anni, dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante attività di supporto, gestione e monitoraggio di programmi e progetti anche comunitari.
Livello A1	Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano, nell'ambito di attività ad alta complessità di rilevanza strategica per l'Azienda, con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate, manifestando totale padronanza del ruolo rivestito, elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni maturate a seguito di una pregressa significativa esperienza acquisita su attività di alta complessità. Hanno un ruolo definito di gestione di attività complesse in un contesto relazionale interno o esterno articolato e con elementi di incertezza, ovvero, un elevato grado di seniority su specifiche attività di interesse strategico per l'Azienda, che può, altresì, prevedere il coordinamento gerarchico e il controllo sugli output e sulle attività di altre/i Lavoratrici/Lavoratori - appartenenti alla medesima categoria legale, ovvero, a livelli inferiori - in un contesto relazionale non strutturato/proceduralizzato.
Livello A2	Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano, nell'ambito di attività a media complessità, con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate, manifestando padronanza del ruolo rivestito, preparazione professionale e/o specializzazioni maturate a seguito di una pregressa esperienza. Hanno un ruolo definito di gestione di attività di media complessità, in un contesto relazionale interno o esterno articolato e con elementi di incertezza, ovvero, un rilevante grado di seniority su specifiche attività che può altresì prevedere il coordinamento gerarchico di altre/i Lavoratrici/Lavoratori e il controllo sugli output in un contesto relazionale non strutturato/proceduralizzato.
Livello B	Risorse che svolgono funzioni a elevato contenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e decisionale su attività di media complessità, anche svolgendo attività di coordinamento operativo di altre/i Lavoratrici/Lavoratori - appartenenti alla medesima categoria legale, ovvero, a livelli inferiori,

	secondo le direttive del Responsabile di unità, rispondendo a obiettivi tecnici e qualitativi indicati in un contesto relazionale non necessariamente strutturato/proceduralizzato.
Livello C	Risorse in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito su attività non necessariamente standardizzate, con dimostrata capacità di gestire con autonomia operativa parti di attività di media complessità, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di unità organizzativa o operativa o dal Coordinatore e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale strutturato e parzialmente proceduralizzato.
Livello D	Risorse in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito su processi parzialmente/integralmente standardizzati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di unità organizzativa o operativa o dal Coordinatore e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale strutturato e proceduralizzato.
Livello E	Risorse in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguate a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di unità organizzativa o operativa o dal Coordinatore e che perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e/o proceduralizzato a consentire una limitata autonomia operativa e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e/o proceduralizzato.

La composizione del team di lavoro da attivare per la realizzazione delle diverse attività e la relativa articolazione tra profili professionali saranno definiti in funzione delle esigenze operative, al fine di garantire la massima efficienza operativa e gestionale.

Il gruppo di lavoro interno sarà inoltre affiancato da figure professionali esterne, in possesso delle necessarie competenze ed esperienza maturate nei diversi ambiti di attività di riferimento.

Tabella 2 – profili professionali risorse esterne

Livello professionale	Descrizione profilo e competenze
Consulente esperto senior	Risorsa dotata di elevata professionalità ed esperienza nelle attività di supporto

4. Risorse finanziarie

L'onere per la realizzazione delle attività oggetto del presente Piano da parte di Invitalia è quantificato in € 449.814,40 (quattrocentoquarantanovemilaottocentoquattordici/40), oltre IVA.

Il suddetto onere, come disciplinato dall'articolo 1, comma 3, lettera h), della direttiva PCM 10 maggio 2018, recante i contenuti minimi delle convenzioni stipulate con Invitalia, copre i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali determinati ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021. La relativa copertura finanziaria sarà a valere sulle risorse destinate e gestite dal Dipartimento "Casa Italia".

I costi della struttura operativa interna per la realizzazione delle attività descritte nel presente PEA sono stimati sulla base della tabella standard di costi unitari[1] di seguito rappresentata:

Tabella 3 - Tabella standard di costi unitari

Livello professionale CCNL Invitalia vigente dal 01.07.2024	**Livello professionale CCNL INVITALIA vigente sino al 30.06.2024**	**Costo standard unitario Invitalia (g/u)** ***(inclusi costi indiretti 25%)***
Dirigente	Dirigente	€ 1.231,20
Livello A1	Livello 1*	€ 630,90
Livello A2	Non previsto	€ 525,60
Livello B	Livello 2	€ 466,20
Livello C	Non previsto	€ 420,30
Livello D	Livello 3	€ 374,40
Livello E	Livello 4-5**	€ 287,10

** media ponderata tra i costi relativi ai 1 livelli di Fascia A e di Fascia B*

*** media ponderata tra i costi relativi ai 4 e 5 livelli*

I costi standard unitari per giornate e livello di inquadramento sono utilizzati esclusivamente in sede di pianificazione delle attività quale stima del costo medio ponderato per livello di inquadramento delle risorse disposte nell'ambito del gruppo di lavoro dedicato.

La valorizzazione dei costi derivanti dall'impiego di personale esterno è effettuata sulla base della medesima tabella di costi unitari di cui sopra.

---

[1] *I costi standard utilizzati fanno riferimento - per i livelli Dirigente, A1, B, D ed E - alla "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Invitalia", adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione (oggi Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri) n. 19 del 7 aprile 2017, e aggiornata con successivi decreti n.114/2020 del 18 novembre 2020, n.38 del 13 aprile 2023 e n. 14 del 26 marzo 2025 L'ultimo aggiornamento di tale metodologia è basato sui valori di bilancio relativi al triennio 2021-2022-2023.*
In data 01 luglio 2024 è entrato in vigore il nuovo CCNL Invitalia che ha introdotto due livelli di inquadramento, il livello A2 (Quadro) e il livello C, non previsti dal precedente CCNL in vigore fino al 30 giugno 2024 e che non trovano corrispondenza nella metodologia di individuazione delle tabelle standard di costi unitari adottata con decreto n. 14 del 26 marzo 2025, in quanto basata sui valori di bilancio del triennio 2021-2022-2023. I costi standard unitari relativi a tali livelli di inquadramento (A2 e C) sono stati definiti attraverso una metodologia di calcolo dei costi standard per i nuovi livelli di inquadramento A2 e C del personale dipendente Invitalia, attestata dal Chief Financial Officer di Invitalia.

Tabella 4 – Costi unitari per profilo professionale del personale esterno

Livello professionale	Tariffa massima giornaliera
Consulente esperto senior	€ 500,00

Resta inteso che, come previsto nell'allegato 4 - Disciplinare per la rendicontazione dei costi - della Convenzione, i costi del personale dipendente e i costi esterni saranno rendicontati da Invitalia, entro il limite delle risorse finanziarie assegnate di cui sopra, secondo il principio del costo effettivamente sostenuto, maggiorato delle spese generali nella misura massima del 25% applicata sui costi diretti ammissibili.

Di seguito, si riporta la stima del dimensionamento complessivo del gruppo di lavoro, per le attività oggetto della presente Convenzione come meglio specificate nel presente Piano, con la stima degli *effort* in termini di giornate, calcolato sulla durata complessiva prevista per le attività descritte nel Piano medesimo.

Tabella 5 - Stima effort della struttura operativa

Livello professionale CCNL Invitalia vigente dal 01.07.2024	Livello professionale CCNL INVITALIA vigente sino al 30.06.2024	Totale GG/uomo
Dirigente	Dirigente	18
Livello A1	Livello 1	72
Livello A2	Non previsto	42
Livello B	Livello 2	84
Livello C	Non previsto	210
Livello D	Livello 3	246
Livello E	Livello 4-5	246
TOTALE		**918**

Si specifica che, fermo restando il relativo ammontare economico totale, la ripartizione sopra riportata tra i diversi livelli di inquadramento potrà essere oggetto di compensazioni tra le singole voci in ragione delle effettive necessità di supporto e, quindi, delle effettive risorse coinvolte e richieste nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione.

Nella tabella che segue sono riportate le stime delle principali voci di costo.

Tabella 6 - Costi complessivi del progetto

Tipologia di costo	Costo comprensivo dei costi indiretti
Struttura operativa	€ 379.814,40
Altre voci di costo	€ 70.000,00
Totale (IVA esclusa)	**€ 449.814,40**
IVA	€ 98.959,16
Totale generale (IVA inclusa)	**€ 548.773,56**

Le modalità di rendicontazione e di trasferimento delle risorse relative alle attività oggetto del presente Piano sono disciplinate dall'articolo 6 della Convenzione e dal relativo Allegato 4 - Disciplinare per la rendicontazione dei costi.

5. Cronoprogramma

Il supporto al Dipartimento “Casa Italia”, mediante lo svolgimento delle attività previste dal presente Piano, sarà fornito da INVITALIA per la durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Di seguito viene riportato il cronoprogramma di massima della spesa per annualità, calcolata al netto dell’IVA.

	Annualità		Totale
Spesa prevista	**2025**	**2026**	**€ 449.814,40**
	€ 89.962,88	€ 359.851,52	

ALLEGATO 2: ATTO DI ATTIVAZIONE

"ATTO DI ATTIVAZIONE"[2]	
Appalto	[descrizione specifica dell'appalto, l'importo stimato, le finalità, ecc.]
Copertura Finanziaria appalto	[individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'appalto]
Cronoprogramma	[cronoprogramma stimato delle fasi di esecuzione dell'appalto]
RUP dell'Ente Aderente[3] **[Responsabile della fase di affidamento dall'Ente Aderente]**	nominativo, titoli e recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici [**in alternativa**: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di affidamento nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici]
C.U.P.	[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]
Misure per la Legalità	[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di affidamento e realizzazione dell'appalto]
Ulteriori Condizioni o Vincoli	[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali la stazione appaltante sia obbligata, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'appalto]
Ulteriori Informazioni	[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]
Attivazione di INVITALIA	
Attività Richieste ***[da contrassegnare con un flag]***	
Attività di Committenza	☐ la indizione, gestione e aggiudicazione, per conto dell'ENTE ADERENTE, della procedura_____ ;
Copertura finanziaria attività INVITALIA	
indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata: _____	
Mandato irrevocabile di pagamento	
l'Ente Aderente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto di attivazione, conferisce al Dipartimento Casa Italia mandato irrevocabile a corrispondere a INVITALIA, per i servizi di Centrale di Committenza di cui al presente Atto, che saranno opportunamente rendicontati, quota parte dell'importo del finanziamento assegnato con apposito Disciplinare di finanziamento sottoscritto in data [.], nella misura corrispondente al corrispettivo stabilito per detti servizi come da Piano esecutivo delle attività di riferimento.	

[2] Il presente format deve essere compilato per ogni singola procedura di gara per la quale si richiede l'attivazione della Centrale di Committenza INVITALIA.

[3] Per "Ente Aderente" si intende la Stazione Appaltante interessata.

ALLEGATO 3: DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'***Allegato 3*** e le definizioni qui utilizzate hanno il medesimo significato ad esse attribuito nella Convenzione stessa.

Le presenti Dichiarazioni di Impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra la Stazione Appaltante interessata (di seguito "ENTE ADERENTE") e INVITALIA per le attività di Centrale di Committenza di seguito indicate.

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, **l'ENTE ADERENTE:**

A. Consegna contestualmente ad INVITALIA la "documentazione tecnica" necessaria per la realizzazione dell'appalto attivato. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione sarà condizionata dal ricevimento di detta "documentazione tecnica" entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA.

Per "documentazione tecnica", ai fini delle presenti Dichiarazioni di Impegno, si intende quanto segue:

a. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **servizi e/o forniture**, per "progettazione tecnica" si intende:

   I. il progetto di unico livello di cui all'articolo 41, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell'ENTE ADERENTE, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche di cui all'Allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici, Parte 1, punto 1), lettera b), atte a consentire la redazione del progetto unico;

   II. il Capitolato prestazionale;

   III. lo Schema di Contratto;

b. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica** (di seguito **PFTE) dell'Intervento**, per "progettazione tecnica" si intende:

   I. il quadro esigenziale, e, ove redatto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (di seguito, "***DOCFAP***") dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, e prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, "***DIP***"); ovvero

   II. il DIP dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici;

   III. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;

   debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE

c. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto esecutivo dell'Intervento**, per "progettazione tecnica" si intende:

I. Il ***PFTE*** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;

II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;

d. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla verifica della progettazione o alla DL/CSE o al collaudo**, per "progettazione tecnica" si intende:

I. il più avanzato livello di progettazione disponibile (DIP o PFTE o Progetto esecutivo) approvato dall'ENTE ADERENTE;

II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico dei servizi tecnici;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;

e. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice dei Contratti Pubblici**, ed eventualmente ai sensi dell'articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 **per "progettazione tecnica" si intende** il PFTE, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE, inclusi gli elaborati di cui all'articolo 21 del predetto Allegato I.7, debitamente approvato dal RP dell'ENTE ADERENTE;

f. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'esecuzione di lavori, per "progettazione tecnica"** si intende il progetto esecutivo predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;

g. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'aggiudicazione la concessione per la realizzazione e/o gestione di opere o servizi, nonché per l'attuazione di PPP ad iniziativa privata, contratti di rendimento energetico, contratti di locazione finanziaria; contratti di disponibilità, *global service*, per "progettazione tecnica" si intende la progettazione e la documentazione economico-finanziaria prevista dalle norme applicabili, a seconda dei casi, dal Libro IV del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso lo schema di contratto, secondo l'elenco più dettagliato che, per l'Intervento in questione, verrà dettagliato nel PEA.

Per gli appalti di lavori i progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP dell'ENTE ADERENTE o del Direttore Lavori facente capo all'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, attestante: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuoloe a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

h. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, anche in via congiunta o simultanea, per "documentazione tecnica" si intende:

i. *[se la procedura contempla la riapertura, anche solo parziale, del confronto competitivo*

ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici] la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione., unitamente all'indicazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali sarà possibile o meno acquisire alcuni lavori o servizi a seguito della riapertura del confronto competitivo e alle relative condizioni;

ii. *[se la procedura NON contempla la riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici]:*

- le "schede progetto" degli interventi oggetto della procedura trasmesse ad INVITALIA, che l'ENTE ADERENTE medesimo avrà compilato direttamente, ovvero avrà somministrato ai soggetti beneficiari/titolari degli interventi da realizzare, ai fini dell'attivazione della procedura stessa, restituite complete in tutte le loro parti e debitamente sottoscritte;

- se esistenti, la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione;

La "documentazione tecnica" di cui alle precedenti lettere da lett. a. a lett. h., **deve altresì essere corredata da:**

a. l'eventuale Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'ANAC, se la realizzazione dell'Intervento vi è assoggettata;

b. l'eventuale Protocollo di legalità/Patto di integrità a cui la realizzazione dell'Intervento è assoggettata;

c. l'eventuale comunicazione ad INVITALIA che gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'ENTE ADERENTE, per i quali quest'ultimo non ha o non ha più la titolarità ad intervenire, o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.

B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

(i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'ENTE ADERENTE ivi incluso lo schema di contratto o di accordo quadro e il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto medesimo, il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture, ovvero delle condizioni generali nel caso di accordo quadro, il capitolato prestazionale, nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Nel caso di accordo quadro multi-prestazionale con uno o più operatori economici per l'affidamento anche simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali, la verifica sarà condotta anche sulle schede progetto di cui alla precedente lettera A. punto (vi)II1 che precede.

La verifica condotta sulla "documentazione tecnica" non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP dell'ENTE ADERENTE validante il progetto stesso, il capitolato speciale, tecnico o le condizioni generali.

Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o

integrazioni alla documentazione ricevuta dall'ENTE ADERENTE, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP dell'ENTE ADERENTE di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP dell'ENTE ADERENTE, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP dell'ENTE ADERENTE o dell'ENTE ADERENTE stesso o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 12 della Convenzione;

(ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;

(iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP dell'ENTE ADERENTE, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'"offerta tecnica" e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;

(iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE;

C. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA:

a. predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);

b. osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità eventualmente applicabile;

c. configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla *Piattaforma InGate* di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;

d. conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4, della Convenzione. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

e. gestisca lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;

f. proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale (cd. moralità professionale), ivi incluse le verifiche antimafia, che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;

g. assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;

h. archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'ENTE ADERENTE, inclusi i relativi verbali;

i. curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;

j. acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell'ENTE ADERENTE;

k. offra il supporto necessario all'acquisizione, da parte dell'RP dell'ENTE ADERENTE, del CIG (Codice Identificativo Gara) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, ovvero, se necessario, lo acquisisca direttamente e compia poi successivamente le operazioni necessarie affinché detto CIG, sia "trasferito", tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'ENTE ADERENTE;

l. effettui, nei limiti in cui è titolata a farle per conto dell'ENTE ADERENTE, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti alla procedura di gara;

m. esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;

n. comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'ENTE ADERENTE;

o. su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;

p. richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ENTE ADERENTE.

D. accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:

(i) la nomina del RUP *ex* articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;

E. accetta che rimangano di sua competenza:

(i) la nomina del RP *ex* articolo 15, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;

(ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;

(iii) la redazione e l'approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;

(iv) l'adozione della determina a contrarre;

(v) l'eventuale consegna dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto o la conclusione

dell'/degli accordi quadro in via d'urgenza;

(vi) la stipulazione del contratto di appalto o la conclusione dell'/degli accordo/i quadro;

(vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;

(viii) l'affidamento della direzione dei lavori;

(ix) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;

(x) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;

(xi) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;

(xii) nei limiti in cui è titolato a farle, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti alla procedura di gara;

(xiii) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone specifica informazione ad INVITALIA, fermo restando che la costituzione facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici è rimessa alla decisione unanime dell'ENTE ADERENTE e di INVITALIA;

(xiv) qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza dei lavori/contratto (incluso l'accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici , fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 7, della Convenzione.

F. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l'ENTE ADERENTE, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico o l'accordo quadro;

G. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti della medesima INVITALIA dai soggetti beneficiari/titolari/attuatori, dagli appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti alle procedure di gara) in dipendenza e/o in occasione della esecuzione del contratto pubblico oppure dell'accordo quadro e/o del/dei connesso/i contratto/i specifico/i.

ALLEGATO 4: DISCIPLINARE PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da INVITALIA in relazione alla presente Convenzione.

Di seguito si definiscono le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da INVITALIA per le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad INVITALIA:

A) **Costi diretti,** sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";

B) **Costi indiretti,** rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibili alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenute da INVITALIA per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo.

Per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall'art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'attuazione dell'oggetto della Convenzione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

A) personale;

B) collaboratori;

C) missioni;

D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato ai fini dell'attuazione dell'oggetto della Convenzione. Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate al Progetto (c.d. time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico consulenziale, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto della Convenzione, considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml+differite+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap-valor. ferie e assenza c/dip}}{\text{Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda}}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sulla commessa.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. Invitalia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, ivi incluse eventuali spese legali;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il

principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata[4].

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P considerando P=25%.

3.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti

[4] La metodologia di calcolo dei costi indiretti su base forfettaria è stata adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione n. 19 del 7 aprile 2017, e da ultimo aggiornata con Decreto n. 14/2025.

ALLEGATO 5

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO CASA ITALIA, con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51, C.A.P. 00184, C.F. 80188230587 (di seguito, "***TITOLARE***"), legalmente rappresentato dal Cons. Luigi Ferrara, in qualità di Capo del Dipartimento, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "***INVITALIA***"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*.

(di seguito, TITOLARE e INVITALIA, congiuntamente, le "***Parti***")

Premesse

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato al Piano delle attività sottoscritto tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "***GDPR***") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che INVITALIA ha adottato sia un Sistema di gestione della privacy sia misure tecniche e organizzative adeguate, tali da garantire che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenuto conto dell'approvazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138 che ha recepito a livello nazionale la Direttiva UE 2022/2555 denominata NIS2 (Network and Information Security 2) la

quale impone standard comuni per la sicurezza informatica al fine di proteggere i servizi essenziali e le infrastrutture critiche dell'UE;

- considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto Pubblica Amministrazione centrale, è, per effetto del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, inserita tra i Soggetti Essenziali della direttiva NIS e per questo tenuta, tra i vari obblighi imposti dalla norma, alla approvazione delle modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e al sovraintendere alla loro applicazione;
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile sul sito del medesimo Titolare.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività come meglio dettagliate nell'allegato 1- PIANO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ alla Convenzione, in qualità di soggetto *in-house* e soggetto qualificato di diritto, ai sensi del dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, "Codice dei Contratti Pubblici").

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, INVITALIA è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità, tipologia di dati personali e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime collegate ai servizi di supporto tecnico operativo previsto all'Art. 2 comma 2 (a) della Convenzione Quadro stipulata tra il Dipartimento "Casa Italia e INVITALIA per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della Convenzione. Nello specifico le finalità del trattamento riguarderanno la fornitura da parte di INVITALIA del supporto tecnico operativo al Dipartimento "Casa Italia" per la selezione, la gestione e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi di finanziamento di competenza.

I dati personali (art. 4.1 GDPR) trattati in ragione delle attività di cui alle suddette finalità hanno ad oggetto:

- *dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, DURC, documentazione pervenuta nello svolgimento delle procedure per le quali si richiede il supporto tecnico operativo;*

Le categorie di interessati sono le seguenti*: soggetti istituzionali e personale esercente funzioni per conto dei medesimi soggetti, professionisti, imprese.*

2. Misure di sicurezza, analisi del rischio e verifiche per la protezione dei dati personali

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del Trattamento dei dati personali consegnerà, entro 120 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione quadro, al Titolare un documento contenente un'analisi dettagliata del piano di misure di sicurezza in ambito informatico messe in atto dal Responsabile nonché una valutazione della gestione del rischio relativo al trattamento dei dati concordato, anche con finalità di valutazione delle prestazioni relative alla continuità operativa dei sistemi informatici adottati alla luce della Determinazione ACN n. 164179 del 14 aprile 2025 che ha definito gli "obblighi di base" per soggetti essenziali. Questa attività è svolta al fine di mettere in esercizio misure tecniche ed organizzative idonee a garantire al Titolare un livello di sicurezza informatica adeguato al trattamento stesso, riducendo a valori accettabili il rischio e, al contempo, per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza terrà conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica non autorizzata, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

Il Responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2016/679, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle Norme in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi dell'intenzione di effettuare una verifica; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, o risulti che il Responsabile del trattamento dei dati agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dal Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile del Trattamento dei dati ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzione entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, Il Titolare, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.

3. Sub-responsabile

Con la sottoscrizione del presente atto il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile del trattamento al ricorso a eventuali sub-responsabili

previa autorizzazione del Titolare del Trattamento medesimo. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica via PEC almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima di ricorrere all'ulteriore sub responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione.

La mancata obiezione da parte del Titolare del trattamento entro il termine stabilito è interpretata come assenso e quindi autorizzazione.

Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione (attività di trattamento delegate, dati identificativi del sub-responsabile individuato, dati del contratto di esternalizzazione) e tiene un elenco aggiornato dei sub-responsabili.

Il sub-responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al primo Responsabile del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al primo Responsabile del trattamento assicurare che il sub-responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento (UE) 2016/679. In caso di mancato adempimento da parte del sub-responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il primo Responsabile del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi, con le medesime modalità previste al punto precedente. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee il Titolare potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro potrà richiedere al primo Responsabile di risolvere il contratto con il sub-responsabile.

4. Esercizio dei diritti del Regolamento (UE) 2016/679

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 23 del

Regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

5. Violazione dei dati personali

Il Responsabile del trattamento informa senza ingiustificato ritardo il Titolare di ogni violazione dei dati personali (cd. Data Breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività. Tale obbligo di cooperazione si impone anche nel caso in cui il Titolare debba comunicare la violazione all'interessato. Il Responsabile si atterrà, oltre che alle indicazioni del Garante sul tema del Data Breach, anche alle "*Linee guida per la gestione della violazione di dati personali (Data Breach) in PCM*", fornite a INVITALIA dal Dipartimento.

6. Ispezioni dell'Autorità Garante e indicazione del Responsabile della Protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento deve avvisare senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome e i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679; il Responsabile della protezione dei dati personali del Responsabile del trattamento collabora e si tiene in costante contatto con il Titolare.

7. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dal presente atto e dalla Convenzione.

8. Diritti e obblighi del Responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento. In caso

di necessità di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale il Responsabile del trattamento deve essere formalmente autorizzato dal Titolare, salvo che lo stesso trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

d) assista il Titolare del trattamento, anche in applicazione del punto 10 del presente atto, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

e) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

f) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

g) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

9. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'eventuale adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR dovrà essere comunicata formalmente al Titolare e potrà essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

10. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

11. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

12. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

****

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;

h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;

i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;

l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare, sulla base delle autorizzazioni del Titolare, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;

- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;

b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;

c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) *ex* art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa *ex* art. 13 del GDPR da parte del Titolare;

d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;

e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;

f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;

g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;

b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti al ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze;

c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;

- che INVITALIA garantisce di aver adottato sia un Sistema di gestione della privacy sia misure tecniche e organizzative adeguate, tali da garantire che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.